SENTENZA DEL TRIBUNALE DI COMO SUI MUTUI USURAI

Il Tribunale di Como con Sentenza del 11 Ottobre 2017, oltre a riconoscere l'usura dei tassi moratori sul rapporto di mutuo in questione, ha ribadito il concetto recentemente ripreso dalla Cassazione Civile, più precisamente che "le Istruzioni di Banca d'Italia non rappresentano una fonte di diritti e obblighi e, ove illegittime in violazione di legge, non hanno efficacia vincolante nei confronti degli istituti bancari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia"
E poi "la determinazione del tasso soglia utilizzato al fine di rilevare l'usurarietà o meno degli interessi di mora non è quello indicato nelle istruzioni/circolari dalla Banca d'Italia, in quanto non aventi portata derogatoria né integratrice della norma"

In sintesi, la scusa comune che usano le Banche è che hanno seguito le direttive di Banca d'Italia, quando invece sanno benissimo che non possono andare contro la legge, ma confidando nella poca conoscenza della materia da parte dell'utente bancario, si difendono in questo modo.

Senza dimenticare che qualora il contratto abbia elementi usurai, tutti gli interessi pagati devono essere restituiti e quelli a scadere non devono essere pagati.

OF COUNSEL – BORTOLETTO MARIO
Membro **AssoCtl** – Associazione Nazionale dei Consulenti Tecnici e Legali in Materia Bancaria e Finanziaria – Roma

Viale del lavoro, 38 35010 Vigonza (PD) Tel. 049-725098 fax 049-8931489 p.iva 04970340289
E-mail studiobortolettoepartners@pec-legal.it mariobortoletto@gmail.com
www.mariobortolettousurabancaria.it
orario apertura dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 18,00 orario continuato

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 1088/2017 Sent.
N. 6651/15 RG
DEP. MIN. 11/7/17
N. 2807/17 cron
N. 4398/17 rep.

Il Tribunale ordinario di Como, seconda sezione civile, in persona del Presidente della Sezione Dott.ssa Paola Parlati, nella causa pendente tra le seguenti parti:

rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Capone del foro di Salerno ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. P.F. Muolo;

rappresentata e difesa dall'Avv.

omicilio eletto

hanno così precisato le conclusioni:

Parlati

AVV. ROBERTA CAPONE

TRIBUNALE CIVILE DI COMO

(R.G. 6651/2015 - R.G. Sez. 2^ - Giudice Dott.ssa Parlati)

Udienza del 23.03.2017

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

Per

Il Sig.

Si chiede che il Tribunale Ill.mo Tribunale adito, emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione;

nel merito in via principale:

accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 1418 c.c. la nullità del contratto di mutuo fondiario del 03.07.2006 Rep. N. 50192, Racc. n. 11337, a firma del Notar , stipulato tra il Sig. , per illiceità della causa in concreto derivante dalla mancata indicazione nello dell'opzione CAP a tutela della Mutuataria e, per gli effetti **condannare** la , a restituire al Sig tutto quanto indebitamente percepito in conseguenza dello stesso, ed annullare i pagamenti futuri, il tutto entro i limiti del valore della domanda ratione valoris;

in subordine:

nell' ipotesi di mancato accoglimento della nullità assoluta, **accertare e dichiarare** ai sensi degli artt.644 c.p. e 1815 comma secondo c.c. la pattuizione usuraria del tasso di mora derivante dal contratto mutuo fondiario Rep. N. 50192, Racc. n. 11337, a firma del e per gli effetti **condannare** la a restituire tutti gli interessi indebitamente pagati dall'attore pari ad euro 41.000,00 fino alla data dell'ultimo avviso di pagamento rata del 16.10.2015, oltre il residuo che sarà versato nelle more del presente giudizio e che potrà essere accertato a mezzo CTU di cui sin d'ora si chiede l'ammissione, con contestuale annullamento del pagamento di tutti gli interessi futuri;

in estremo subordine

laddove il Giudice adito dovesse stabilire che nel contratto di mutuo fondiario Rep. N. 50192, Racc. n. 11337 non vi siano pattuizioni usurarie, **si chiede alternativamente:**

1) Il ricalcolo degli interessi secondo il saggio legale ai sensi dell'art. 1284, ultimo comma c.c.

2) l'applicazione dell'art. 117, 7° comma del Testo Unico delle leggi bancarie e creditizie, il quale prevede – come sanzione a carico della Banca per i casi di mancata chiara indicazione del tasso di

interesse – il ricalcolo degli interessi secondo il tasso minimo dei BOT emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto.

In ogni caso:

condannare la al pagamento di una sanzione pecuniaria pari all'importo del contributo unificato secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 35-sexies L. 148/2011 di modifica al D.Lgs. n. 28/2010.

In via istruttoria:

Voglia **ammettere** idonea CTU volta a confermare la lamentata usurarietà dei tassi applicati al contratto di mutuo stipulato in data

Con vittoria di spese e compensi di causa.

Vimercate (MB) per Como, lì 13.03.2017

Avv. Roberta Capone

(f.to digitalmente)

TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO

SEZIONE II

G.I. Dott.ssa CATERINA D'OSUALDO

Udienza 23.3.2017

RG. 6651/2015

***

Foglio di precisazione della conclusioni

Per: la

- **convenuta**

Contro:

(Avv. Roberta Capone);

- **attore**

***

La esponente precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., che di seguito si trascrivono,

CONCLUSIONI

"*Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:*

- ***nel merito**, respingere le domande ex adverso formulate, in quanto inammissibili, improcedibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi sopra esposti;*
- ***in ogni caso**, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.*".

***

Roma, 20 marzo 2017

Firmato Da: GIANMARCO ANNUNZIATA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 37675

pronuncia la seguente

SENTENZA

Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la chiedendo dichiararsi la nullità del contratto di mutuo con la stessa stipulato, in subordine la natura usuraria degli interessi praticati con la condanna della convenuta alla restituzione degli importi asseritamente versati in esubero.

La parte convenuta, costituendosi in giudizio, contestava l'avversa prospettazione e ne chiedeva la reiezione.

Previa produzione documentale, il Giudice, sulle conclusioni di cui in epigrafe, concedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c..

La vicenda dedotta in causa trae origine dal contratto di mutuo fondiario stipulato inter partes in data l'importo di Euro 100.000,00 da restituirsi in 60 rate trimestrali posticipate, con tasso di interesse fisso al 5% per i primi tre anni ed opzione alternativa tra tasso fisso e tasso variabile dopo il primo triennio, con fissazione del tasso minimo dovuto al 3% annuo e con indicazione del tasso di mora, per il caso di mancato o ritardato pagamento delle rate

di rimborso del mutuo, al 3% in più del tasso applicato all'operazione.

Il primo motivo di censura dell'odierno attore riguarda la prospettata nullità del contratto de quo, ex art. 1418 c.c., per effetto della previsione dell'applicazione di un tasso minimo degli interessi corrispettivi (cosiddetta clausola floor) pari al 3% e della mancata previsione di un tasso massimo di tali interessi (cosiddetta clausola cap), rilievo cui conseguirebbe, secondo la ricostruzione attorea, l'illiceità della causa negoziale per effetto dello squilibrio creatosi tra le obbligazioni rispettivamente poste a carico degli stipulanti. Trattasi di censura infondata e non accoglibile. Invero, a fronte della clausola "floor", risulta pattiziamente accordata al mutuatario la facoltà, al termine del primo triennio di ammortamento del mutuo e con successiva periodicità bi o triennale, di scegliere se optare per il tasso fisso o quello variabile, e ciò nell'esclusivo interesse del mutuatario medesimo, posto nelle condizioni di scegliere periodicamente le condizioni economiche di maggior favore, con il conseguente ripristino dell'equilibrio contrattuale sinallagmatico in ipotesi compromesso dalla previsione della sola clausola "floor", la cui chiara ed inequivoca formulazione ne esclude in nuce la natura vessatoria.

Venendo alla prospettata natura usuraria del tasso di interesse del mutuo fondiario in quanto superiore al tasso soglia

applicabile in virtù delle disposizioni della legge n. 108/1996, va preliminarmente evidenziato come tale eccezione sia stata formulata con esclusivo riferimento agli interessi di mora, destinati, peraltro, a sostituirsi e non a cumularsi con quelli corrispettivi, in sé non censurati pur se costituenti parametro matematico per il calcolo dell'altra tipologia. Posto che, al fine di accertare l'eventuale sussistenza di interessi usurari, è necessario individuare il "tasso effettivo globale" (cosiddetto TAEG) concretamente praticato durante lo svolgimento del rapporto controverso, è ciò sulla scorta dell'univoca previsione dell'art. 2 della legge n. 108/1996, va evidenziato come, secondo giurisprudenza ormai consolidata, in tale tasso vadano incluse le commissioni e spese che siano funzionali alla messa a disposizione di una massa di denaro da parte favore del proprio cliente, per tali potendosi intendere anche gli interessi di mora in quanto, pur se ontologicamente diversi da quelli corrispettivi e dovuti solo per effetto dell'eventuale inadempimento da parte del mutuatario, anch'essi connessi all'erogazione del credito. Ne consegue che, in attuazione dell'indirizzo espresso dalla dominante giurisprudenza di merito e di legittimità, cui si ritiene di aderire, va inclusa la computabilità dell'interesse di mora nel conteggio del TAEG al fine della valutazione della natura usuraria del tasso praticato e, per l'effetto, incontestata essendo, sotto il profilo de quo, la quantificazione nell'8% del

tasso pattuito per gli interessi moratori, il censurato superamento del tasso soglia consegue al rilievo dell'applicabilità, anche rispetto agli interessi moratori, del tasso di riferimento fissato dai decreti ministeriali di riferimento, di per sé costituente, pur nella differente tipologia e funzione di tali interessi rispetto alla mera remunerazione del denaro mutuato, tipica degli interessi corrispettivi, il limite massimo e perentorio entro il quale vanno ricompresi tutti i costi globali del credito ed oltre il quale si configura de plano l'usura. Pacifico essendo inter partes che, al momento della sottoscrizione del contratto, ovvero nel luglio
tasso di riferimento era del 7,95 per i mutui a tasso fisso e del 6,63 per quelli a tasso variabile, va accolta la censura formulata, sul punto, dall'odierno attore, e ciò anche con riferimento alle conseguenze dell'accertata natura usuraria del tasso di mora concordato all'art. 5 del contratto di mutuo per cui è causa, conseguenze destinate a concretarsi, secondo l'orientamento giurisprudenziale largamente dominante, nella statuizione di nullità, ex art. 1815, comma, II, c.c., della pattuizione degli interessi e nell'esclusione di ogni debenza, da parte del mutuatario, a tale titolo, dovendo l'obbligazione restitutoria sullo stesso gravante essere circoscritta al solo capitale. Né rileva, a fini di preclusione della conversione forzosa del mutuo da oneroso a gratuito, discendente dalla natura imperativa della norma dianzi citata, che lo stesso

mutuatario non abbia mai subito, nel corso del rapporto dedotto in giudizio, l'applicazione degli interessi moratori, dovendo l'usurarietà del tasso essere valutata con riferimeno al momento in cui il tasso sia stato promesso o convenuto, anche se non concretamente applicato.

All'operata disamina conseguono l'accoglimento della domanda attorea formulata in via subordinata rispetto all'istanza principale, e ciò con effetto assorbente delle richieste inoltrate in via di ulteriore subordine, e la necessità di rimettere la causa sul ruolo, con apposita e coeva ordinanza, al fine dell'espletamento dell'indagine peritale necessaria alla corretta quantificazione del credito restitutorio giudizialmente accertato.

Ogni statuizione relativa alle spese di causa va demandata al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, disattesa ogni altra istanza, accerta e dichiara la pattuizione usuraria del tasso di mora derivante dal contratto di mutuo fondiario dedotto in giudizio ed il diritto dell'attore alla restituzione, da parte della di tutte le somme dalla stessa percepite a titolo di interessi in relazione al contratto medesimo, somme in funzione della cui compiuta quantificazione si provvede, con separata e coeva ordinanza,

alla rimessione della causa sul ruolo, riservandosi all'esito dell'ulteriore attività istruttoria ogni conseguente pronuncia.

Spese al definitivo.

Como, lì 10 luglio 2017.

IL GIUDICE

(Dr.ssa Paola Parlati)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott.ssa Paola RUBINACCIO

TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO

Depositato nella cancelleria
del Tribunale di Como.

Oggi 13 LUG 2017

IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott.ssa Paola RUBINACCIO